



Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Schema di regolamento recante la gestione semplificata di terre e rocce da scavo – (Atto n. 279)

Il documento riassume le osservazioni di ANAS sull'articolato relativo allo schema di regolamento per la gestione semplificata di terre e rocce da scavo, all'esame della Vostra Commissione:

Art. 2 Definizioni

- Sarebbe opportuno estendere il concetto di “sito” di produzione all'intero cantiere di realizzazione dell'opera, che, nel caso di infrastrutture stradali comprende almeno: aree di localizzazione dell'opera, aree di cantiere, viabilità di cantiere e depositi temporanei;
- Appare opportuno distinguere con maggiore dettaglio tra Esecutore e Produttore, in particolare, le mansioni e responsabilità riferite a quest'ultimo (cfr. Art. 21);

Art. 4 Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

- Non si rilevano concrete motivazioni per cui le normali pratiche industriali siano riferite solo a “rocce e terre da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni”. Si ritiene appropriato e di grande utilità estendere tali pratiche a tutti i cantieri, anche reintroducendo il trattamento a calce, ora non più previsto;

Art. 9 Piano di Utilizzo

- Appare utile definire chiaramente il termine temporale di presentazione delle integrazioni da parte del Proponente;

Art. 13 Situazioni di emergenza

- Sembra improprio usare il riferimento all'Allegato 7 non strettamente pertinente alla sussistenza di requisiti per l'impiego delle terre e rocce; sembrerebbe più opportuno fare riferimento a modelli attualmente adottati dall'ARPA (art. 41-bis DL 21 giugno 2013 n. 69), magari allegandoli.





Art 14 Efficacia del Piano di Utilizzo

- Considerati i tempi normalmente intercorrenti tra lo svolgimento delle procedure di autorizzazione di opere infrastrutturali e quelli di apertura della loro effettiva cantierizzazione, appare necessario stabilire che l'efficacia del piano di Utilizzo parta dall'inizio dei lavori e non dalla presentazione del Piano;
- Qualora il tempo dovesse decorrere dalla presentazione del Piano, i due anni di efficacia potrebbe essere un tempo non sufficiente, come nel caso di infrastrutture strategiche (Piano di Utilizzo in progetto preliminare). Nel caso, si propone di estendere l'efficacia ad almeno 7 anni, in analogia alla validità delle altre autorizzazioni.

Art. 15 Modifiche del Piano di Utilizzo

- Non vengono definiti i giorni entro i quali devono essere presentate le integrazioni. Non è chiaro se trascorsi i 60 giorni dalla presentazioni delle integrazioni l'esecutore possa comunque iniziare la gestione delle terre come indicato nel Piano di Utilizzo integrato. Si può giungere a tempi di approvazione superiori ai 90 giorni.

Art. 21 Dichiarazione di Utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

- Per completezza, sarebbe opportuno inserire tra gli allegati uno schema di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 44.
- Si rileva un'ambiguità di termini tra il *Produttore* (comma 1) che attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 comma 2 e le "*motivazioni addotte dal Proponente*" (comma 3). Da verificare, inoltre, che Il Proponente debba comunicare alle PP.AA. l'"Esecutore" del Piano di Utilizzo (art. 17) ma non sembri tenuto a comunicare il "Produttore"

Art. 22 Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA e AIA

- L'utilizzo del termine "*Piano di Utilizzo*" per identificare la documentazione rischia di ingenerare equivoci, visto che le procedure e le modalità a cui si fa riferimento sono quelle relative all'art. 21 che richiedono solo una dichiarazione e non la stesura di un Piano di Utilizzo. Sarebbe preferibile non utilizzare per la documentazione la dicitura di "*Piano di Utilizzo*";



Art. 24 Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti

- Si ritiene che l'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/06 sia applicabile a tutte le fattispecie di cantiere senza la necessità di presentare il piano preliminare di utilizzo. Potrebbe comunque essere meglio dettagliato a quali opere va applicato;
- Appare necessario definire in dettaglio finalità e contenuti dell' "*apposito progetto*", e chiarire se si tratti di un documento diverso da un Piano di Utilizzo (definitivo). E' opportuno anche definire puntualmente i tempi entro i quali deve essere presentato "*l'apposito progetto*" e se lo stesso necessiti di approvazione, nel caso definendone i tempi.

Art. 27 Norme di raccordo, transitorie e finale

- Sarebbe utile circostanziare in dettaglio, fornendo indicazioni quantitative puntuali, l'obbligo di presentazione del Piano di Utilizzo (*cantiere di grandi dimensioni*) ovvero della sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale (*cantiere di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA*).